

COMUNE DI LOZIO

Provincia di Brescia



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELL'AREA SOSTA CAMPER

Area Camper L'Ozio

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 31.08.2018

INDICE

ARTICOLO 1 - Ubicazione dell'area sosta camper

ARTICOLO 2 - Riferimenti normativi

ARTICOLO 3 - Gestione dell'area camper

ARTICOLO 4 - Accesso nell'area camper

ARTICOLO 5 - Modalità di accesso all'area camper

ARTICOLO 6 - Obblighi e divieti

ARTICOLO 7 - Smaltimento igienico sanitario

ARTICOLO 8 - Blocco Servizi

ARTICOLO 9 - Responsabilità

ARTICOLO 10 - Sanzioni

ARTICOLO 11 - Disposizioni finali

ARTICOLO 1 - Ubicazione dell'area sosta camper

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione dell'area sosta camper "L'Ozio", di seguito denominata "area camper", sita in località Crist nella frazione di Villa.
2. Lo spazio, della superficie complessiva di circa 1.300 mq, è dotato di piazzole per la sosta camper, colonnine per l'allaccio dell'elettricità, acqua potabile, pozzetti di carico e scarico e un servizio igienico dotato di W.C., doccia, lavabo, lavatrice e lavandino esterno.
3. L'area, interamente pianeggiante, è costituita da n. 10 (dieci) piazzole ed è ubicata in prossimità del centro abitato.

ARTICOLO 2 - Riferimenti normativi

1. L'area camper è disciplinata dalla seguente normativa:
 - Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni "Codice della Strada";
 - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni "Regolamento di attuazione del Codice della Strada".
2. La modifica o l'abrogazione dei riferimenti normativi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento del presente regolamento ai sensi e con le modalità della normativa vigente.

ARTICOLO 3 - Gestione dell'area camper

1. Il Comune gestisce direttamente l'area camper avvalendosi eventualmente della collaborazione delle associazioni locali, regolarmente iscritte all'albo regionale/provinciale, che operano per la promozione culturale, turistica e sportiva, secondo lo spirito e gli intenti che hanno favorito la realizzazione della struttura, ovvero può affidare la gestione a terzi.
2. Gli eventuali rapporti di collaborazione con le associazioni locali saranno disciplinati mediante apposita convenzione da approvare con atto di Giunta comunale.
3. Le modalità di gestione, gli adempimenti per gli obblighi di registrazione e trasmissione ai fini della rilevazione statistica, le tariffe per l'utilizzo dell'area camper, saranno stabilite dalla Giunta comunale con proprio atto.

ARTICOLO 4 - Accesso nell'area camper

1. La sosta all'interno dell'area camper è consentita solo alle autocaravan definite dall'articolo 54 comma 1 lettera m) del Decreto Legislativo 285/1992: "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente" e non sono ammesse roulotte, tende e simili. Le autocaravan devono quindi poggiare sul suolo solo con le

ruote.

2. L'accesso all'area camper è comunque garantita anche a coloro che vogliono effettuare esclusivamente lo scarico delle acque reflue ed il carico dell'acqua.

3. I trasgressori saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento ed allontanati.

4. L'accesso all'area camper potrà essere interdetto con ordinanza comunale mediante l'apposizione di necessaria segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata, qualora sia necessario eseguire lavori di pulizia, manutenzione o altro.

5. In caso di eventi, sagre, manifestazioni o similari organizzati e/o patrocinati dal Comune di Lozio, l'Amministrazione Comunale potrà concedere l'utilizzo dell'area, anche gratuitamente, ad un numero di autocaravan superiore a 10.

6. Il Comune si riserva la facoltà di utilizzo gratuito dell'area di sosta camper, in proprio o concedendola a terzi, in occasione di eventi, manifestazioni o iniziative ritenute di interesse collettivo, per un periodo non superiore a cinque giorni nel corso dell'anno, previo preavviso da dare all'eventuale concessionario almeno cinque giorni prima. Rientra comunque nelle facoltà del Comune limitare in qualsiasi momento l'accesso all'area camper, previa adozione degli opportuni atti, per ragioni di pubblica utilità o sicurezza.

ARTICOLO 5 - Modalità di accesso all'area camper

1. L'area camper è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di 10 autocaravan contemporaneamente.

2. Coloro che accedono all'area e vi sostano, sono tenuti alla registrazione ed al pagamento delle eventuali tariffe, direttamente al personale incaricato dal gestore. Tale personale potrà essere reperito in Comune, negli orari di apertura al pubblico, o al numero indicato nelle locandine informative all'uopo affisse.

3. Il tagliando che comprova la registrazione deve essere esposto in modo visibile sul parabrezza del camper.

4. L'area camper è aperta tutto l'anno o almeno per un numero di giorni pari a 240 all'anno corrispondenti al periodo di maggiore afflusso turistico, per almeno otto ore al giorno.

ARTICOLO 6 - Obblighi e divieti

1. La fruizione dell'area camper è soggetta alle seguenti limitazioni:

a. la sosta delle autocaravan è permessa per un periodo di tempo non superiore a centoventi (120) ore (5 giorni) dal momento dell'insediamento. La violazione di tale termine comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa della somma da Euro 150.00 a Euro 300.00 e l'immediato allontanamento del trasgressore;

- b. la sosta delle autocaravan è consentita solo nelle apposite piazzole; è vietato sostare lungo le aree di manovra o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. E' altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso dell'area, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita. Il gestore dell'area camper è autorizzato ad intervenire per lo spostamento e/o rimozione dei mezzi parcheggiati in modo irregolare o inadeguato, senza alcun addebito per eventuali danni arrecati. Le spese di rimozione saranno a totale carico dell'utente e dovranno essere corrisposte dallo stesso prima di lasciare l'area di sosta;
- c. è assolutamente vietato all'interno dell'area l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale; il gioco con palloni od oggetti da lancio; il transito e la sosta di veicoli a motore diversi dalle autocaravan; la sosta prolungata delle vetture con il motore acceso, l'utilizzo di fuochi, gruppi elettrogeni, barbecue o simili all'interno dell'area. In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno sarà tenuto alla rifusione delle spese conseguenti;
- d. gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone. E' fatto obbligo di tenere al guinzaglio i cani e di raccogliere i loro bisogni;
- e. sono assolutamente vietate tutte le attività rumorose in contrasto con la quiete pubblica e privata dalle ore 20:00 alle ore 7:00;
- f. lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia e del regolamento comunale sui rifiuti solidi urbani;
- g. è permesso applicare all'apposita presa dell'acqua presente all'interno dell'area camper, tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi delle autocaravan purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità o la sicurezza;
- h. è permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico - sanitari ed alimentari;
- i. è assolutamente vietato nell'area camper:
- lo scavo di buche, anche di piccole dimensioni;
 - lo sradicamento dell'erba, lo spoglio e l'abbattimento di alberi, l'arrampicamento sugli stessi;
 - il lavaggio dei mezzi e dei camper, sia nelle piazzole di alloggio, sia nella piazzola di scarico.

ARTICOLO 7 - Smaltimento igienico sanitario

1. L'impianto di smaltimento igienico - sanitario di cui all'articolo 378 del D.P.R. 495/1992 costituisce pertinenza dell'area camper. Subito dopo l'uso, i conducenti delle autocaravan provvedono alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico - sanitario.
2. I contenitori dei wc chimici, così come tutti gli altri liquami e le acque

reflue raccolti negli impianti interni dei camper, devono essere vuotati nell'apposito pozzetto di scarico presente nell'area. Le operazioni di scarico possono essere effettuate solo durante le ore diurne.

3. E' vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido. Ai sensi dell'articolo 185, commi 4 e 5, del D. Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei reflui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario.

4. La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 185, comma 6 del D. Lgs. 285/1992.

ARTICOLO 8 – Blocco Servizi

1. Il blocco servizi è costituito da una struttura contenete W.C., doccia, lavabo, lavatrice e lavandino esterno; è dotato di acqua calda e riscaldamento.

2. L'utilizzo della struttura deve avvenire avendo cura di ripulire i servizi utilizzati.

ARTICOLO 9 – Responsabilità

1. L'area camper non è custodita. Il gestore è pertanto esonerato da ogni responsabilità in ordine a danni alle cose e/o alle persone che vi si verificassero all'interno.

ARTICOLO 10 – Sanzioni

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le leggi e i regolamenti disciplinanti la materia.

2. Fatta salva la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 a Euro 300.00, oltre all'allontanamento dall'area di sosta.

3. L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza del Comune tramite le forze dell'ordine.

4. L'irrogazione delle relative sanzioni per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate, è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

ARTICOLO 11 - Disposizioni finali

1. L'esecutività del presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.